

## **Regolamento sulla figura dello studente lavoratore e studente genitore**

(Delibera n. 51 del Consiglio di Dipartimento del 17/03/2023)

### **Art. 1**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

Il presente regolamento individua e disciplina la condizione di studente lavoratore e di studente genitore degli iscritti ai corsi di laurea di I livello, magistrale e magistrale/specialistica a ciclo unico al fine di migliorare l'accesso all'offerta didattica del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa in accordo con quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 561 del 28 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 2**

*(Definizioni)*

Ai fini del presente regolamento per studente lavoratore si intende:

- a) chi svolga un'attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;
- b) chi svolga un'attività di co.co.co e co.co.pro;
- c) chi svolga un'attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attestati di svolgere effettivamente tale attività;
- d) chi svolga attività d'impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola;
- e) chi svolga attività di servizio civile;

Ai fini del presente regolamento per studente genitore si intende un genitore naturale o adottivo con figli di età inferiore agli otto anni.

### **Art. 3**

*(Riconoscimento della condizione di studente lavoratore)*

Lo studente deve compilare il form pubblicato alla pagina <https://studlav.farm.unipi.it/> contenente l'indicazione del periodo di attività lavorativa svolta, che non può essere inferiore a tre mesi anche non continuativi nei dodici mesi precedenti alle scadenze di seguito indicate e con indicazione specifica obbligatoria dei seguenti dati:

- a) indicazione del datore di lavoro, nel caso di lavoratore dipendente;
- b) indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) indicazione della partita IVA in caso di svolgimento di lavoro autonomo e la tipologia di attività svolta;
- d) i dati relativi all'iscrizione alla Camera di commercio in caso di imprenditore commerciale o agricolo.

Il form deve essere compilato alla pagina <https://studlav.farm.unipi.it/> secondo le scadenze di seguito riportate:

- **dal 1 febbraio al 31 marzo;**
- **dal 1 settembre al 31 ottobre.**

Le domande prive delle informazioni richieste saranno considerate nulle.

Lo status di studente lavoratore è deliberato nei mesi di aprile e novembre con delibera del Dipartimento, ha validità fino alla scadenza successiva e viene comunicato allo studente attraverso il Portale <https://studlav.farm.unipi.it/> e ai docenti dei corsi di studio a cura dell'Unità Didattica del Dipartimento.

#### **Art. 4**

*(Riconoscimento della condizione di studente genitore)*

La condizione di studente genitore deve essere documentata mediante compilazione del form pubblicato alla pagina <https://studlav.farm.unipi.it/>.

Lo status di studente genitore è deliberato nei mesi di aprile e novembre con delibera del Dipartimento, ha validità fino alla scadenza successiva e viene comunicato allo studente attraverso il Portale <https://studlav.farm.unipi.it/> e ai docenti dei corsi di studio a cura dell'Unità Didattica del Dipartimento.

#### **Art. 5**

*(Didattica)*

Il Dipartimento di Farmacia garantisce allo studente lavoratore, allo studente genitore e allo studente disabile, con invalidità, anche temporanea, o con disturbi specifici di apprendimento (certificato dall'apposito ufficio di Ateneo) l'accesso ad almeno due appelli straordinari, uno nel primo semestre (appello straordinario invernale) e uno nel secondo semestre (appello straordinario primaverile), eventualmente anche sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio.

I docenti concorderanno con lo studente lavoratore, con lo studente genitore o con lo studente disabile, con invalidità, anche temporanea, o con disturbi specifici di apprendimento orari di ricevimento anche al di fuori di quelli previsti per gli studenti ordinari.

#### **Art. 6**

*(Obbligo di frequenza)*

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'obbligo di frequenza per lo studente lavoratore, genitore e disabile, con invalidità, anche temporanea, è pari a:

- il 30% del monte ore previsto per le lezioni frontali, seminariali e didattiche integrative, arrotondato all'intero superiore,
- il 70% del monte ore previsto per attività di laboratorio, arrotondato all'intero superiore.

#### **Art. 7**

*(Norme transitorie e finali)*

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2022/2023.